

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 23 - 14 FEBBRAIO 2024

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale dal n. 1 al n. 5 del 2024

Sommario

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Decreti del Presidente del Consiglio Regionale

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 1 del 18.01.2024

Nomina Revisore legale dell'ATER di Chieti

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 2 del 18.01.2024

Nomina Revisore legale dell'ARTA

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 18.01.2024

Nomina componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 4 del 18.01.2024

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti in sostituzione del componente dimissionario

Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 05.02.2024

Nomina del rappresentante del Consiglio regionale nell'ambito dell'assemblea dei soci fondatori della "Fondazione Raffaele Paparella – Treccia e Margherita Devlet"



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 1/2024

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 10 comma 1, lett. d), della L.R. 21 luglio 1999 n. 44, recante: *“Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica”* che tra gli organi dell'ATER prevede il Revisore Legale;

VISTO, altresì, l'art. 21 della L.R. 44/1999 ed in particolare il:

- comma 1, secondo cui *“La revisione legale dell'ATER è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.”*;
- comma 2 bis, secondo cui *“Il Revisore vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamenti ed informa il controllo sugli atti programmatori che comportano oneri ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile.”*;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'ATER di Chieti, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 31 del 15 settembre 2020, risulta ad oggi scaduto;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

DATO ATTO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 3 ottobre 2023, ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei Revisori legali delle ATER di Pescara e di Chieti, al fine di consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che, in conformità della suddetta decisione, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 78 del 10 ottobre 2023, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale per

l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Chieti (ATER), pubblicato sul BURAT speciale n. 157 del 18.10.2023;

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;
- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha trasmesso con nota 10302 del 14 novembre 2023 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del Revisore legale dell'ATER di Chieti;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Marco Zulli, in considerazione del fatto che ha già svolto l'incarico di Revisore legale dell'ATER di Chieti, oltretutto dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, in settori di particolare complessità, relativi alla programmazione finanziaria, alla revisione contabile e alla consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati sia pubblici che privati;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 06/2024/Segr del 9 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;
- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 255 del 10 gennaio 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Zulli Marco, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 85274 ed iscritto alla Fascia 3 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ATER di Chieti, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 276 dell'11 gennaio 2023, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *"Principi generali in materia di riordino degli enti regionali"* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *"Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale."*;
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *"Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti"*

regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”;

- *l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale “In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;*
- *l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;*

VISTO, altresì, l'art. 21, della L.R. n. 44/1999 ed, in particolare, il comma 2, secondo cui *“Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati da imprese esercenti lo stesso servizio cui e' destinata l'azienda od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti pendenti con l'azienda”;*

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ATER di Chieti;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ATER di Chieti il **Dott. Zulli Marco**;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica tre anni, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 44/1999 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - all'organo di revisione compete, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 44/1999, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale meno elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Azienda da adottare secondo le disposizioni di legge;

- il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ATER di Chieti, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
- al nominato;
 - all'ATER di Chieti;
 - al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/01/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 2/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 29 luglio 1998 n. 64, recante: *“Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)”* ed, in particolare:

- l’art. 9, comma 1 che tra gli organi dell’ARTA prevede il Revisore legale;
- l’art. 11, comma 1, secondo cui: *“La revisione legale dell’Agenzia è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.”*;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell’ARTA, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 30 dell’8 settembre 2020, risulta scaduto;

VISTO l’art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all’unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell’opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto.”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell’11 giugno 2019, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell’art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

DATO ATTO che Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 14 novembre 2023 ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore legale dell’ARTA, al fine di consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in conformità della decisione sopra richiamata:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 85 del 16 novembre 2023, l’Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale per dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.) pubblicato sul BURAT speciale n. 191 del 24.11.2023;
- ha svolto l’istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall’Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;
- ha trasmesso con nota 11640 del 20 dicembre 2023 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'ARTA;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Daventura Claudio, in considerazione del fatto che ha già svolto l'incarico di revisore legale dell'ARTA, oltretutto in possesso di adeguata competenza e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, in settori di particolare complessità anche relativi all'ambiente, alla programmazione finanziaria, alla revisione contabile e alla consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati, sia in ambito pubblico che privato;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 05/2024/Segr del 9 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;
- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 251 del 10 gennaio 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Dott. Daventura Claudio, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 84301 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 20112, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'ARTA, ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 282 dell'11 gennaio 2023, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali" ed, in particolare gli articoli:

- 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, **oppure** ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235*"
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale*

presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”.

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R: 4/2009 secondo cui: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'ARTA;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** Revisore legale dell'ARTA il **Dott. Daventura Claudio** ;
2. **di dare atto** che:
 - il Revisore legale dura in carica 3 anni, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R.64/1998 decorrenti dalla data del presente decreto;
 - al Revisore legale compete, ai sensi dell'art. 11, comma 6 della L.R. 64/1998, un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno dell'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge ;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'ARTA, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
3. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:
 - al nominato;
 - all'ARTA

- al Presidente della Giunta regionale;
4. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/01/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 3/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, recante: *“Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”* ed in particolare:

- l'art. 4 che tra gli organi dei Consorzi di Bonifica prevede il Revisore unico;
- l'art. 13, comma 1, secondo cui: *“Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)”* e comma 6, che prevede che *“Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica”*;

VISTO, altresì, l'art. 24 bis della citata legge regionale secondo cui: *“In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico”*;

CONSIDERATO che il 28 giugno 2021 è scaduto il mandato del componente del Collegio dei Revisori del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, nominato con deliberazione Commissariale n. 158 del 28 giugno 2016, e che, ad oggi, risultano ancora in carica i due componenti nominati rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 18 del 30 maggio 2019 e con deliberazione Commissariale n. 276 del 29 maggio 2019;

VISTO l'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *“La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto”*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della seduta dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

DATO ATTO che Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 14 novembre 2023 ha ritenuto di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei la pubblicazione di un nuovo Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dei Revisori dei Consorzi di Bonifica, al fine di

consentire, tenuto conto del numero esiguo dei candidati che hanno risposto al precedente Avviso, di poter effettuare la scelta su una platea più ampia di aventi diritto;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, in conformità della decisione sopra richiamata:

- ha approvato, con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 87 del 22 novembre 2023, l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale dei Revisori dei Consorzi di Bonifica, pubblicato sul BURAT speciale n. 196 del 29.11.2023;

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

- ha trasmesso, con nota 285 dell'11 gennaio 2024, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri regionali l'elenco delle candidature ai fini della nomina dei Revisori dei Consorzi di Bonifica;

RITENUTO, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire la Dott.ssa Quarsiti Elvira, in considerazione, dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che la stessa ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, finanziarie e contabili in settori di particolare complessità anche relativi a società consortili Organismi privati, pubblici ed Enti locali;

CONSIDERATO che:

- tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 09/2024/Segr dell'11 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

- il Servizio affari istituzionali ed europei con nota prot. 304 dell'11 gennaio 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che:

- la Dott.ssa Quarsiti Elvira, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 153266, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, ha accettato l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 322 del 12 gennaio 2024, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009:

- la stessa, alla scadenza del mandato degli altri due componenti del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, assumerà su di sé la carica di Revisore Unico, fino alla scadenza del mandato conferito con il presente decreto che è di 5 anni decorrenti dalla nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 della L.R. 45/2019;

VISTA la L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali*

iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.";

- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: *“Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.”;*

- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale *“In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale”;*

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

VISTO, altresì, l'art. 13 della L.R. 45/2019 e in particolare il comma 7 secondo cui : *“L'incarico di Revisore unico dei conti e' incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di societa' partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non puo' avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica”;*

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del componente del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, che assumerà su di sé la carica di Revisore Unico alla scadenza del mandato degli altri due componenti;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di nominare** la **Dott.ssa Elvira Quarsiti** componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;

2. **di stabilire**, ai sensi dell'art 24 bis della L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, che, alla scadenza del mandato degli altri due componenti, la Dott.ssa Elvira Quarsiti assumerà la carica di Revisore Unico sino alla scadenza del mandato;
3. **di dare atto** che:
 - la durata dell'incarico in parola è di cinque anni decorrenti dalla data del presente decreto e l'incaricata non può essere rinominata presso lo stesso consorzio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.R. 45/2019;
 - all'organo di revisione compete ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L.R. 45/2019 un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica;
 - il Revisore deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, al Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;
4. **di trasmettere** il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e della notifica dello stesso ai seguenti soggetti:
 - alla nominata;
 - al Consorzio di Bonifica Sud - Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno;
 - al Presidente della Giunta regionale,
 - al Dipartimento Agricoltura DPD della Giunta regionale;
5. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/01/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 4/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 *“Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390”* e smi ed, in particolare, l'articolo 7, che:

- comma 1 dispone che il Consiglio di amministrazione e' composto tra gli altri da: *“....due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa”*;

- al successivo comma 2 che *：“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”*;

VISTA la L.R. 12 agosto 2005, n. 27 *“Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo”* e segnatamente l'art. 1, comma 2 secondo cui *“le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”*;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 54 del 19 novembre 2019 con cui venivano nominati in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti la Dott.ssa Carla Zinni e la Dott.ssa Marta Fiorella Rapa;

DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 11407 del 14 dicembre 2023 il Direttore del Dipartimento lavoro - Ufficio Diritto allo studio Universitario e Istruzione Tecnica Superiore ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti n. 51 del 30 novembre 2023 relativa alla presa d'atto delle dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU della Dott.ssa Carla Zinni;

RICHIAMATO il comma 4 della L.R. 91/1994 che prescrive *“In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'ente o dall'organismo di cui sono espressione.”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che a seguito delle dimissioni rassegnate dal componente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti è necessario procedere alla sua sostituzione precisando che la durata del nuovo incarico non potrà essere eccedente la

scadenza dell'incarico del componente sostituito e comunque non potrà avere una durata superiore a quella della attuale legislatura;

VISTA la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *"Principi generali in materia di riordino degli enti regionali"* ed, in particolare l'art.:

- 5, 1 quinquies, *"Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia"*;

- 5, 1 septies, *"All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione"*;

DATO ATTO che:

- sul BURAT speciale n. 5 del 13 gennaio 2023 è stato pubblicato l'avviso per l'Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali anno 2023 approvato con determinazione dirigenziale APL/AIE N. 3 del 10 gennaio 2023;

- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 12 del 14/02/2023 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTA la designazione dei Capigruppo Consiliari ai fini della nomina del componente dell'ADSU di Chieti individuata nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, nella sezione ADSU nella persona della Dott.ssa Annaida Sergiacomo;

DATO ATTO che con nota prot. 07/2024/Segr del 9 gennaio 2023 tale designazione è stata comunicata per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 247 del 10 gennaio 2024 ha provveduto a richiedere al designato la disponibilità ad accettare l'incarico e le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione e di incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013 all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

VISTA l'accettazione e le dichiarazioni rese dal designato in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti, acquisite al protocollo del Consiglio regionale al n. 375 del 15/01/2024;

DATO ATTO che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei in seguito all'accettazione dell'incarico da parte del soggetto individuato quale componente in sostituzione del componente dimissionario dell'ADSU di Chieti ha svolto l'istruttoria per la verifica delle dichiarazioni rese dallo stesso;
- dall'esito dell'istruttoria sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo non sono emerse condizioni ostative ai fini del conferimento dell'incarico de quo;
- con nota prot. 496 del 18 gennaio 2024, in conformità a quanto previsto dal punto 5 del "*Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità*" e dell'art. 5 ter, comma 1 della L.R. 4/2009 la dichiarazione del designato è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 517 del 18/01/2024 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa dal designato ai sensi del D.lgs 39/2013;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di Chieti la **Dott.ssa Annaida Sergiacomo** in sostituzione del componente dimissionario;
2. di dare atto che:
 - il componente subentrato in seno al Consiglio di amministrazione dell'ADSU di Chieti, *resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione* e comunque decade con la fine della Legislatura, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. 91/1995;

- l'incarico decorre dalla data di adozione del presente decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7 comma 4, della L.R. 91/1994;
- il componente del CdA deve, nel corso dell'incarico astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;

- la dichiarazione resa dal designato, ai sensi del D.Lgs 39/2013, è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre che il soggetto designato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ADSU di L'Aquila, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 5 bis della L.R. 4/2009.

4. **di trasmettere** il presente atto, quanto di competenza:

- alla Dott.ssa Annaida Sergiacomo;
- al Presidente della Giunta regionale;
- al Dipartimento Lavoro e Sociale della Giunta regionale - Servizio istruzione e Università;
- all'ADSU di Chieti;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

5. **di dare atto** che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale ;

6. **di precisare** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

L'Aquila, li 18/01/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 5/2024

IL PRESIDENTE

VISTA la L.R. 26 ottobre 2023 n. 47 *"Riconoscimento di Castelli come "Citta' della Ceramica artigianale Abruzzese" e valorizzazione e promozione dei Musei Paparella Treccia di Pescara, della Collezione "G. Acerbo" di Loreto Aprutino e del Museo Costantino Barbella di Chieti"*;

VISTO l'art. 14 dello Statuto della Fondazione Raffaele Paparella – Treccia e Margherita Devlet in base al quale: *"la qualifica di socio fondatore viene attribuita a persone o Enti che possano fornire un utile contributo all'attività istituzionale della Fondazione, con deliberazione presa a maggioranza di almeno due terzi dei soci fondatori in carica"*;

DATO ATTO che:

-l'Assemblea dei soci Fondatori della Fondazione *de qua*, con verbale di Assemblea n. 66 del 20 ottobre 2023, ha deliberato di conferire alla Regione Abruzzo la qualifica di Socio fondatore e, conseguentemente, di nominare un proprio rappresentante nell'ambito dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione stessa;

VISTA la nota del 29/12/2023 con la quale il Presidente della Fondazione ha precisato che, allorché l'Assemblea dei soci, nella citata deliberazione, avesse fatto riferimento alla Regione Abruzzo, ha inteso, tuttavia, nominare il Consiglio regionale dell'Abruzzo qual nuovo socio fondatore;

VISTA, altresì, la L.R. 47/2023 ed in particolare:

- l'art 1 che dispone: *"La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto, valorizza, promuove e sviluppa la storia e lo stile della ceramica artigianale abruzzese"*;

- l'art. 6 bis, integrato dall'art. 26 della L.R. 4/2004, secondo cui: *"Il Consiglio regionale partecipa come socio Fondatore alla Fondazione Paparella Treccia Devlet di Pescara; il Presidente del Consiglio regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione del Consiglio regionale al funzionamento della Fondazione secondo le modalità definite dallo Statuto della medesima."*;

VISTA la designazione ai fini della nomina del rappresentante del Consiglio regionale nell'ambito dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione su richiamata nella persona della Dott.ssa Rossi Margherita;

DATO ATTO che con nota prot. 955 del 31 gennaio 2023 tale designazione è stata comunicata per gli adempimenti di competenza al Servizio Affari Istituzionali ed Europei;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota prot. 1069 del 2 febbraio 2024 ha provveduto a richiedere alla designata la disponibilità ad accettare l'incarico;

PRESO ATTO dell'accettazione da parte della Dott.ssa Rossi Margherita dell'incarico de quo acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 1094 del 05 febbraio 2024;

Ritenuto, necessario procedere alla nomina

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. **di dare atto** che l'Assemblea dei soci Fondatori della Fondazione *de qua*, con verbale di Assemblea n. 66 del 20 ottobre 2023, (come ulteriormente precisato dal Presidente con la nota del 29 dicembre 2023) ha deliberato di conferire al Consiglio regionale dell'Abruzzo la qualifica di Socio fondatore e, conseguentemente, di nominare un proprio rappresentante nell'ambito dell'assemblea dei soci fondatori della Fondazione stessa;
2. **di nominare** la **Dott.ssa Rossi Margherita** quale rappresentante del Consiglio regionale nell'ambito dell'assemblea dei soci fondatori della "*Fondazione Raffaele Paparella – Treccia e Margherita Devolet*";
3. **di trasmettere** il presente atto, per quanto di competenza:
 - alla Dott.ssa Rossi Margherita;
 - alla *Fondazione Raffaele Paparella – Treccia e Margherita Devolet*;
4. **di dare atto** che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo.

L'Aquila, li 05/02/2024

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it